

Comune di B I B B O N A

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

**Approvato con delibera di C.C. n. 38 del
30.07.2021**

**Modificato con delibera di C.C. n. 28 del
27.04.2023**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Presupposto.....	pag 4
Art. 2 – Definizione di rifiuto.....	» 4
Art. 3 – Soggetti passivi.....	» 4
Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	» 5
Art. 5 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa.....	» 5
Art. 6 - Base imponibile della tassa	» 6
Art. 7 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico ».....»	7

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 – Determinazione della tariffa.....	» 8
Art. 9 - Articolazione della tariffa.....	» 9
Art. 10 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche.....	» 9
Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	» 10
Art. 12 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	» 11
Art. 13 - Obbligazione tributaria	» 11

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzione per zone non servite.....	» 11
Art. 15 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	» 11
Art. 16 - Riduzione per raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	» 12
Art. 17 - Riduzione per raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche	» 13
Art. 18 - Riduzioni per particolari utilizzi da parte delle utenze non domestiche	» 14
Art. 19 - Interventi per la riduzione di produzione dei rifiuti	» 14
Art. 20 - Cumulo di riduzioni	» 15
Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio	» 15
Art. 22 - Tari giornaliera.....	» 15
Art. 23 - Tributo provinciale.....	» 16

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 24 - Dichiarazione tari	» 16
Art. 25 - Riscossione.....	» 19
Art. 25 bis - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	» 19
Art. 25 ter - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	» 20
Art. 26 - Funzionario responsabile del tributo	» 21

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 27 - Verifiche e accertamenti	» 21
Art. 28 - Riscossione coattiva	» 22
Art. 29 - Accertamenti con adesione.....	» 22
Art. 30 - Sanzioni	» 22
Art. 31 - Interessi	» 24

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 32 - Contenzioso	» 24
Art. 33 - Interpello	» 24

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Norma di rinvio..... » 24
Art. 35 - Entrata in vigore..... » 24

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2

Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, e terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- Superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da fondazioni per l'assistenza e la beneficenza;
 - Locali e aree usati direttamente dal Comune per attività istituzionali.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 3. Nel caso di dichiarazione successiva alla denuncia originaria, l'esenzione avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione;
 4. La dichiarazione per l'ottenimento dell'esclusione dall'applicazione del tributo di cui al presente articolo, presentata tardivamente, non trova applicazione retroattiva.

Art. 6

Base imponibile della tassa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1, L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde.
6. Per le aree adibite a campeggio si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte e coperte destinate a campeggio; le superfici scoperte non occupate a piazzole sono calcolate in ragione del

50%; sono escluse dal calcolo delle superfici le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti, strade e percorsi pedonali.

7. Per le aree adibite ad agricampeggio situate al di fuori della Zona 4) individuata dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti, la superficie di ogni piazzola è considerata per intero fino a 50 mq e in ragione del 10% per la superficie eccedente tale limite. Alle superfici scoperte non occupate a piazzole si applica una riduzione del 55%.
8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato.
9. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
10. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% riduzione superficie
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine riparazione veicoli	40%
Tipografie	40%
Lavorazioni metalmeccaniche	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Gommisti	40%
Altre attività	10%

11. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
12. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Art. 7

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione

della sola quota variabile.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec all'Ufficio Tributi del Comune di Bibbona:
 - a) Modulo di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
4. b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
5. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a) produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, in fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 3, lett. a) e la documentazione di cui alla lettera b) devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di adozione della delibera con la quale è approvato il presente regolamento. Il termine deve intendersi come perentorio e l'inosservanza rende inammissibile la richiesta.
6. Per le annualità successive la richiesta e la documentazione di cui al comma 3, devono essere presentate contestualmente, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno dell'anno precedente.
7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
8. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare all'Ufficio Tributi, a mezzo pec, la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata, per l'anno di riferimento, con applicazione delle sanzioni, interessi ed oneri di legge.
9. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare all'Ufficio Tributi la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
10. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.
11. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma

obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche di non residenti è applicata in ragione del 75%.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dall'art.24.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute potranno essere dichiarate dai contribuenti aventi diritto entro la

data di scadenza dell'ultima rata della bolletta dell'anno di riferimento; in caso contrario troveranno applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
9. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;
10. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 24.
11. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui all'art. 24.
12. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti l'abitazione si considera pari a due se di superficie fino a 40 metri quadrati, a tre se di superficie compresa fra 41 e 80 metri quadrati, a quattro se di superficie compresa fra 81 e 100 metri quadrati, a 5 se di superficie da 101 metri quadrati in poi.
13. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile.
14. Per i box non pertinenziali ad abitazioni, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità.

Art. 11

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore *analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti*.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o

l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'articolo 24.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24 comma 11
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto; nel caso di tardiva dichiarazione la riduzione avrà decorrenza dalla data di presentazione.
6. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 25 comma 5.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14

Riduzione per zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Gli occupanti e/o detentori di insediamenti sparsi identificati alla Zona 6 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani, sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta sia nella parte fissa che

in quella variabile in misura pari al:

40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a una distanza compresa fra 500 m ed un chilometro dal più vicino punto di raccolta;

30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza, decorre dal mese successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di eventuali variazioni relative al servizio di raccolta.
4. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici comunali.
5. Per la finalità di cui al presente articolo la distanza viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
6. Per le attività per le quali è stato attivato il servizio porta a porta non si applicano le riduzioni del presente articolo.
7. Le attività obbligate al conferimento al centro di raccolta comunale, individuate nel regolamento per la gestione di rifiuti, situate al di fuori dalla zona 4 - Marina di Bibbona, hanno diritto ad una riduzione del 5% della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Alla tariffa così ridotta saranno applicate le eventuali ulteriori riduzioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 15

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione individua le esenzioni e le riduzioni di tariffa per gli utenti nei casi di disagio economico sociale.
2. Tali agevolazioni non possono essere finanziate all'interno della distribuzione tariffaria ma devono essere portate a carico del bilancio come una spesa specifica.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 16

Riduzione per raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo.

3. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 17

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche individuate dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti per il conferimento presso il Centro di Raccolta, che abbiano raggiunto entrambe le percentuali di raccolta differenziata previste dall'art. 19 del Regolamento di cui sopra, ovvero almeno il 65% rispetto al totale dei rifiuti ed il 55% di raccolta differenziata calcolata sulla base del totale dei quantitativi riferiti all'organico, alla carta e cartone, al multi materiale ed all'indifferenziato, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo nelle seguenti percentuali:

Strutture che conferiscono al centro di raccolta	% riduzione quota variabile
Campeggi	20
villaggi turistici	18
case per ferie con oltre 40 posti letto	18
R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera)	18
alberghi con oltre 40 posti letto	18
esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'assimilabilità ai rifiuti urbani	18
strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto) <i>comprese le attività di bar, ristorante che ne fanno parte</i>	18
Strutture con facoltà di conferimento al centro di raccolta – residence.	18

2. Al fine della determinazione annuale delle percentuali conseguite dalle utenze non domestiche che conferiscono al centro di raccolta si stabilisce quanto segue:
 - si intendono raggiunti gli obiettivi previsti dal vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti nel caso in cui le percentuali di raccolta differenziata annualmente conseguite dalle utenze non domestiche che conferiscono al centro di raccolta si mantengano entro la tolleranza del 2%;
3. Tale riduzione viene applicata su richiesta dei soggetti passivi che abbiano raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata fissato dall'Amministrazione Comunale. Sulla base dei controlli effettuati a consuntivo dai competenti uffici comunali sarà verificato l'effettivo diritto a tale riduzione.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, l'Ufficio Tributi provvederà al recupero della quota corrispondente alla riduzione applicata.

5. In alternativa al conferimento presso il Centro di Raccolta comunale (CR), le seguenti attività poste nella Zona 4 - Marina di Bibbona:

- R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera);
- alberghi con oltre 40 posti letto;
- esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'ammissibilità ai rifiuti urbani;
- strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto) comprese le attività di bar, ristorante che ne fanno parte possono richiedere di usufruire della Raccolta porta a porta (PP);

Nel caso le stesse optino per il conferimento presso il Centro di Raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota fissa e variabile della tariffa pari al 20%.

In deroga all'art. 20 del presente regolamento, la riduzione per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sarà applicata alla parte variabile della tariffa già ridotta del 20%.

6. Le seguenti utenze non domestiche:

- ristoranti e pizzerie
- bar
- negozi di alimentari di vicinato
- alberghi fino a 40 posti letto,
- agriturismi con ristorazione e oltre 30 posti letto (porta a porta facoltativo)

situate nelle zone dove è attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta e che aderiscono al protocollo ambientale del Comune hanno diritto alla riduzione della quota fissa e variabile della tariffa del 10%.

7. L'utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'adesione al protocollo ambientale del Comune.

Art. 18

Riduzioni per particolari utilizzi da parte delle utenze non domestiche

1. Agli arenili utilizzati da circoli o associazioni senza scopo di lucro si applica una riduzione del 50% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa;
2. Ai locali adibiti a caserme si applica una riduzione del 50% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa.

Art.19

Interventi per la riduzione di produzione dei rifiuti

1. Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano attraverso la presentazione di apposita richiesta ed idonea certificazione:

- a) il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL;
 - b) di aver provveduto all'installazione di fontanelli naturizzatori per l'acqua, aventi le seguenti caratteristiche certificate dalla ditta fornitrice:
 - capacità di produrre almeno 1.000 litri di acqua al giorno;
 - sistema di sanitizzazione continua 24/24 ore;
 - conformità alle norme comunitarie e nazionali (ved. in particolare D.M. 7/2/2012 n.25
- “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua*

destinata al consumo umano” e relative linee guida);

hanno diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 20 alle seguenti ulteriori riduzioni della quota variabile della tariffa:

<i>possesso di 1 requisito</i>	<i>riduzione 2,00%</i>
<i>possesso di 2 requisiti</i>	<i>riduzione 6,00%</i>

Art. 20

Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire della più favorevole fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 14 comma 7, 17 comma 5 e 19 del presente regolamento.

Art. 21

Mancato svolgimento del servizio

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.
3. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

Art. 22

Tari giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/360 della tariffa annuale (quota fissa + variabile) del tributo maggiorata del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 23

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato dal 1/1/2020 nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 24

Dichiarazione tari

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax
5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere regolarmente sottoscritta e deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (solo se residenti);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente
 8. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
 9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui

è intervenuta la variazione.

- 12.** In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare, entro il termine di cui al comma 4, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
- 13.** In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 25

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Il versamento può essere correttamente effettuato attraverso il servizio Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Gli avvisi di pagamento saranno suddivisi in due rate con scadenza 30 settembre e 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 25-bis

Presentazione di richieste scritte di informazioni e

richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 24, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 25.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25-ter

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 25:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di

- riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 30 per importi fino a 300,00 euro e € 100,00 per singola rata per importi superiori a 300,00 euro.
 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 4. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

Art. 26

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 27

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 2. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 3. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 4. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 5. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
7. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

8. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il medesimo avviso di accertamento può contenere una pluralità di annualità della tassa.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28

Riscossione coattiva

1. L'avviso di accertamento TARI contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Esso reca espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.
3. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 29

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015.

Art. 30

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 100,00.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso della tassa nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 32

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 33

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.
4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di

legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Codice Categoria	attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	sottocategorie
01	Musei-biblioteche-scuole- associazioni-luoghi culto	
0150		<i>caserme</i>
02	Cinematografi e teatri	
03	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	
0300		<i>magazzini esenti</i>
0310		<i>rimessaggio roulotte, imbarcazioni, sup.coperta</i>
0315		<i>rimessaggio sup.scoperta</i>
0350		<i>magazzini sup.scoperta</i>
04	Campeggi-distributori carburanti- impianti sportivi	
0410		<i>campeggi 1 requisito</i>
0412		<i>campeggi 2 requisiti</i>
0420		<i>campeggi -20</i>
0421		<i>campeggi -20% 1 requisito</i>
0450		<i>campeggi -50</i>
0455		<i>superficie scoperta agricampeggio</i>
04599		<i>campeggi no zona 4 m.bibbona aree scoperte</i>
4592N		<i>camp. no zona 4 area scop.- 50 -20</i>
04600		<i>camp. no zona 4 m.bibbona -1 req.- 20rd a.s.</i>
0470		<i>campeggi -70</i>
0471		<i>campeggi aree scop 1 requisito</i>
04711		<i>campeggi sup.scop.-20% 1 requisito</i>
04921		<i>campeggi no zona 4 m.bibbona -1 req.-20rd</i>
492N		<i>camp. no zona 4 -20</i>
0499		<i>campeggi no zona 4 - marina di bibbona</i>
05	Arenili stabilimenti balneari	
500		<i>arenili di assoc/circoli senza scopo di lucro</i>

06	Esposizioni-autosaloni	
07	Alberghi con ristorazione	
071		<i>agriturismi</i>
07110		<i>agriturismo -10</i>
0712		<i>agriturismi 1 requisito</i>
07150		<i>agriturismo -50</i>
07160		<i>agriturismo -60</i>
07170		<i>agriturismo con rist. -70</i>
0720		<i>albergo con ristorazione - 20</i>
0721		<i>alberghi con ristorante +40-20</i>
0750		<i>alberghi con ristorante -50</i>
0770		<i>alberghi con ristorante -70</i>
0771		<i>alberghi ristorante+40+20</i>
08	Alberghi senza ristorazione	
081		<i>agriturismo senza ristorante</i>
08162		<i>agriturismo -60</i>
08170		<i>agriturismo -70</i>
082		<i>affittacamere</i>
0820		<i>affittacamere -20</i>
0821		<i>affittacamere cr-20% 1 req.</i>
08221		<i>affittacamere -18</i>
0822N		<i>affitt.cr -20 - 18 1 requis.</i>
08250		<i>affittacamere -50</i>
0825N		<i>affitt. aree scop. cr-20</i>
08261		<i>affittacamere -60</i>
08270		<i>affittacamere -70</i>
08271		<i>affittacamere aree scop. c.r.-18</i>
0850		<i>alberghi senza rist.sup.scop.</i>
82570		<i>cav,affittac.sup.scop.-70</i>
09	Case di cura o riposo	
091		<i>colonie</i>
09121		<i>colonie -20</i>
09128		<i>colonie c.r. - 18</i>
09151		<i>colonie -50</i>
09171		<i>colonie aree scop. c.r.+1 req.</i>
10	Ospedali	
11	Uffici-agenzie e studi professionali	
1160		<i>uffici agevolati -60</i>
1170		<i>uffici agevolati -70</i>

12	Banche e istituti di credito	
13	Negozi (abbigliamento-calzature-librerie-...)	
1300		<i>esenti negozi abbigliamento,calzature,libreria,car</i>
1350		<i>negozi ecc. superf.scoperta</i>
14	Edicole-farmacie-tabaccai-plurilicenze	
1450		<i>edicola ridotta -50</i>
15	Negozi particolari (filatelia-tessuti-antiquar.-.)	
1510		<i>negozi particolari -10</i>
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attivita' artigianali (botteghe:parrucchieri-...)	
18	Attivita' artigianali (botteghe:falegname-...)	
19	Carrozzerie-autofficine-elettrauto	
20	Attivita' industriali con capannoni di produzione	
21	Att. artigianali produzione beni specifici	
2150		<i>attivita' artigianali -50</i>
22	Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie-pub	
2210		<i>ristoranti,trattorie -10</i>
2220		<i>ristoranti di stab.bal.cr-20%</i>
22218		<i>ristor.di stab.baln.c.r.-20%-18%q.v.</i>
225 N		<i>rist.stab.baln.sup.scop.50%-20%</i>
2250		<i>ristoranti trattorie -50</i>
22518		<i>ristor.di stab.baln.sup.scop.50%c.r.-20%-18%q.v.</i>
22520		<i>rist.stab.baln.sup scoperta cr-20</i>
2260		<i>ristoranti trattorie -60</i>
23	Mense-birrerie-amburgherie	
2310		<i>mense birrerie prot amb 10%</i>
24	Bar-caffetterie-pasticcerie	
2410		<i>bar ecc -10</i>
242		<i>bar-caffetterie-pasticcerie 1 req</i>
2450		<i>bar ecc -50</i>

2460		<i>bar ecc -60</i>
25	Supermercati e generi alimentari	
2500		<i>supermercati esenti</i>
2510		<i>supermercati -10</i>
26	Plurilicenze alimentari o miste	
2610		<i>plurilicenze -10</i>
27	Ortofrutta-pescherie-fiori-pizza al taglio	
2750		<i>ortofrutta ecc -50</i>
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	
30	Stab. balneari discoteche-night club	
302		<i>stabilimenti balneari, discoteche c.r. -20</i>
30218		<i>stabilimenti balneari c.r.-18</i>